

comprate per il fabricar, & il bisogno del detto Vaso, non ostante, che siano scritte, o non scritte di alcun'altro creditore del fabbricatore del detto Navilio, o che habbia dato a prestito per far tal Vaso.

S P I E G A Z I O N E.

SE ad istanza de' Creditori si venderà qualche Nave, o qualunque altro Vascello fabbricato di nuovo, avanti che sia varato, o abbia fatto alcun viaggio, nel prezzo da quello ricavatosi, sono preferiti, ed hanno la prelazione i Maestri d'Alcia, Calefati, ed altri lavoranti, come pure coloro, che hanno provveduto legname, pece, chiodi, farte, e simili cose per la fabbrica, e bisogno di detta Nave, o Vascello; Non ostante, che altri Creditori abbiano obbligazione, e cedole di colui, a chi la detta Nave appartiene, dichiaranti avergli dato danari in prestito per la costruzione dello stesso Vascello.

Intorno a questo Capitolo discorre Steph. Cleirac. *les us, & coutumes de la mer tit. de la Jurisdiction de la marine* §. 18. num. 4. ultima editionis Rothomagensis, e il Targ. *Ponder. marit. cap. 6. n. 14. & cap. 14. num. 8.*

Se'l pretio non bastassi a i detti creditori.

Cap. 33.

SE la detta Nave, o altro Vascello, dopo che habbia fatto alcun viaggio, sarà venduta a istanzia delli creditori, del pretio havuto per il tal vaso sono pagati prima li servitori, & Marinari del detto Vaso della lor mercede, & questo senza fidejussione de restituzione, & sono anziani ad ogn'altra sorte di credito. Et dopo questi sono pagati quelli, che sono anteriori di tempo de detti crediti, servato l'ordine del tempo, & ogniuno di loro darà fidejussione de restituzione, o si farà il bando delli trenta giorni subsequenti, secondo che nel Capitolo 25. è stato detto, se giurerà non potere have la detta fidejussione de restituzione: dico però, che se il detto

B

Navi.